

## **REGOLAMENTO**

PER LA RIPARTIZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO
DEI PORTI TURISTICI DI INTERESSE COMUNALE
SITI PRESSO L'ISOLA BELLA E L'ISOLA SUPERIORE (DEI PESCATORI)
NEL COMUNE DI STRESA (VB)

#### **INDICE**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Durata della concessione
- Art. 3 Criteri generali
- Art. 4 Canone di concessione e Deposito Cauzionale
- Art. 5 Requisiti soggettivi Bando pubblico
- Art. 6 Presentazione della domanda
- Art. 7 Modalità di assegnazione
- Art. 8 Graduatoria, pubblicità e ricorsi
- Art. 9 Adempimenti degli assegnatari
- Art. 10 Obblighi e divieti
- Art. 11 Responsabilità
- Art. 12 Interesse pubblico
- Art. 13 Revoca
- Art. 14 Ormeggio abusivo, occupazione abusiva
- Art. 15 Vigilanza
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Trasferimento della concessione
- Art. 18 Norme generali
- Allegato A planimetria porto isola Bella
- Allegato B planimetria porto isola Superiore (dei pescatori)

#### Art. 1 Oggetto

- 1. L' Amministrazione Comunale di Stresa (VB), gestisce, ai sensi della lettera d) del comma 1, dell'articolo 6 della Legge Regionale del 17 gennaio 2008, n. 2, i porti turistici di interesse comunale, siti presso l'Isola Bella (mapp. 76 e 82, Foglio 3 N.C.T.) e presso l'Isola Superiore (detta anche Isola dei Pescatori mapp. 105, Foglio 2 N.C.T.).
- 2. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei due porti turistici di interesse comunale indicati al punto precedente, nonché l'assegnazione dei posti d'ormeggio (p.d.o.) disponibili all'interno del porto stesso, fermo restando l'applicazione del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28/07/2009, n. 13/R Regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", in seguito chiamato per brevità "Regolamento 13/R-2009".

## ART. 2 Durata della concessione

- 1. La concessione di un posto d'ormeggio (concessione demaniale ordinaria, tipologia lett. o), art. 10, c. 1° del Regolamento 13/R-2009 "aree in acqua per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche") all'interno dei porti turistici di interesse comunale in oggetto, ha durata di anni cinque e non è rinnovabile.
- 2. Alla scadenza della concessione, il posto d'ormeggio assegnato deve essere lasciato libero.
- 3. Qualora il proprietario dell'unità di navigazione non vi provveda, l'Ufficio competente del Comune di Stresa invita il soggetto interessato, previa intimazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., ad adempiere entro i tre giorni consecutivi al ricevimento della raccomandata. Trascorso tale periodo l'Ufficio competente comunale procede coattivamente alla rimozione dell'unità.
- 4. Il proprietario dell'unità abusiva è tenuto a risarcire il Comune delle spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di proprietà.

## ART. 3 Criteri generali

- 1. All'interno dei porti turistici di interesse comunale in oggetto, è consentito l'ormeggio alle unità di navigazione a motore e non di lunghezza <u>fuori tutto</u> non superiore a mt. 9,00 e di larghezza <u>fuori tutto</u> non superiore a mt. 2,70; l'assegnazione è disciplinata dagli articoli 7 e 8.
- 2. Sono escluse dall'assegnazione dei posti d'ormeggio le unità a vela senza deriva mobile, le "moto d'acqua" e mezzi loro similari.
- 3. All'interno del porto dell'Isola Superiore, esclusivamente nel tratto pianeggiante posto a nord dello specchio acqueo, è consentito, al fine di

valorizzare la professione tradizionale storicamente svolta nell'isola, il deposito di reti e attrezzature necessarie alla pesca professionale; detta area, di metri quadri uno o due, potrà essere assegnata su esplicita richiesta come meglio esplicitato nel successivo comma.

- 4. La concessione dell'area a terra (concessione demaniale ordinaria per un periodo di cinque anni) di cui al comma precedente è consentita esclusivamente:
- a) per moduli di uno o due metri quadri (minimo un metro quadro, massimo due metri quadri);
- b) per soggetti titolari di una concessione all'interno del porto per imbarcazioni per la pesca professionale;
- c) per il deposito di materiale direttamente legato all'attività di pesca;
- d) per un altezza massima di cm. 80.
- 5. Non è consentito depositare materiale e imbarcazioni sulle rampe di alaggio, sui camminamenti perimetrali del porti, sui piani palancolati affioranti con lago basso, su tutti i muraglioni lato lago.

# ART. 4 Canone di concessione e deposito cauzionale

- 1. La concessione, rilasciata dal competente Servizio comunale, attribuisce all'assegnatario la facoltà di occupare il posto d'ormeggio indicato nell'apposita planimetria portuale (redatta in seguito all'assegnazione e facente parte della concessione) e la possibilità di usufruire dei servizi eventualmente esistenti all'interno della struttura portuale.
- 2. La concessione del posto d'ormeggio è rilasciata nominalmente al proprietario dell'unità di navigazione secondo le risultanze dei pubblici registri, è riservata esclusivamente ad essa e non è trasferibile ad altra unità, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17.
- 3. La concessione all'ormeggio è subordinata al pagamento del canone annuo ed al versamento del deposito cauzionale relativo.
- 4. La determinazione del canone di concessione è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 2°, del Regolamento 13/R-2009.
- 5. I canoni ordinari dovuti per l'occupazione con imbarcazione sono definiti in base al modulo d'ingombro dell'unità di navigazione, intendendosi per tale la superficie derivante dalla lunghezza fuori tutto moltiplicata per la larghezza massima dell'unità di navigazione.
- 6. Il canone di concessione annuo viene così calcolato: tariffa regionale relativa alla tipologia di occupazione (art. 10, comma 1°, del Regolamento 13/R-2009) lettera o,moltiplicata per i metri quadri relativi al modulo d'ingombro.

- 7. Al canone di concessione ordinario si applicano le riduzioni di cui all'art. 17 (canoni agevolati), comma 2°, del Regolamento 13/R-2009, previo verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
- 8. Il deposito cauzionale è fissato in un importo pari all'ammontare del canone della prima annualità, al deposito cauzionale non si applicano le riduzioni di cui al punto precedente.
- 9. Il concessionario dovrà stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendi o scoppio, sversamento di inquinanti ecc., per un ammontare non inferiore a € 500.000,00 per le imbarcazioni a motore entrobordo o fuoribordo fisso, non inferiore a € 200.000,00 per le imbarcazioni a motore fuoribordo facilmente smontabile e separabile, non inferiore a € 50.000,00 per le imbarcazioni senza motore e senza possibilità di applicarlo.
- 10. I canoni ordinari dovuti per l'occupazione di cui all'art. 3 commi 3 e 4 (area a terra per il deposito di materiale necessario alla pesca professionale) sono definiti in base al modulo d'ingombro richiesto (un metro quadro o due metri quadri).
- 11. Il canone di concessione annuo per l'occupazione di cui al comma precedente viene così calcolato:

tariffa regionale relativa alla tipologia di occupazione (art. 10, comma 1°, del Regolamento 13/R-2009) lettera c),moltiplicata per i metri quadri relativi al modulo d'ingombro richiesto;

- Si precisa che, in assenza di una specifica tariffa, è stata individuata per assimilazione quella più consona sopra indicata.
- 12. Al canone di concessione ordinario si applicano le riduzioni di cui all'art. 17 (canoni agevolati), comma 2°, del Regolamento 13/R-2009, previo verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
- 13. Il deposito cauzionale è fissato in un importo pari all'ammontare del canone della prima annualità, al deposito cauzionale non si applicano le riduzioni di cui al punto precedente.
- 14. Il concessionario non dovrà stipulare polizza di assicurazione per l'occupazione a terra.

## ART. 5 Requisiti soggettivi - Bando pubblico

- 1. Per poter partecipare al bando è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:
- a) non avere un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
- b) non avere nei propri confronti pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

- c) non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- d) non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 2. Essere in regola con i pagamenti delle concessioni demaniali nel territorio di Stresa e non aver occupato abusivamente delle aree del demanio lacuale anche al di fuori del porto.
- 3. Essere proprietari o possessori in base a titolo valido dell'imbarcazione per la quale viene chiesta la concessione del posto d'ormeggio.
- 4. Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio dei porti turistici di interesse comunale in oggetto, deve essere pubblicato entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.
- 5. I successivi bandi devono essere pubblicati ogni cinque anni, entro il 30 settembre del quinto anno di riferimento.
- 6. Al bando stesso viene dato pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Stresa per almeno quindici giorni consecutivi, sul sito internet comunale, per mezzo di manifesti murali nell'ambito del territorio comunale e con l'affissione dell'avviso nei due porti in oggetto.

## ART. 6 Presentazione della domanda

- 1. Coloro i quali intendono ottenere un posto d'ormeggio, all'interno dei porti turistici di interesse comunale in oggetto devono produrre apposita domanda nei termini indicati nel Bando.
- 2. La domanda deve essere redatta, a pena di esclusione, unicamente sul modulo appositamente predisposto ed in distribuzione presso l'Ufficio Gestione Risorse Patrimoniali corredata dalla documentazione prescritta dal bando.
- 3. Non sono considerate valide, le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti dall'ufficio di cui sopra; quelle compilate in modo incompleto o assunte al protocollo prima della data fissata dal bando.
- 4. Non può essere presentata più di una domanda per la stessa unità di navigazione, anche se per porti diversi, pena nullità della domanda pervenuta per seconda.

- 5. Non può essere presentata una domanda per l'ormeggio di una unità di navigazione già oggetto di concessione d'ormeggio all'interno di altro porto turistico di interesse comunale presente nel territorio del Comune di Stresa, avente durata anche solo parzialmente sovrapposta alla concessione oggetto di istanza.
- 6. Le domande possono essere consegnate a mano presso l'Ufficio competente comunale indicato nel Bando e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati, in alternativa possono essere inviate a mezzo posta RACCOMANDATA A/R; l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in caso ritardi e/o disguidi postali per l'invio della documentazione a mezzo posta, è obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al Protocollo dell'Ente.
- 7. Non sono prese in considerazione le domande pervenute o presentate in data successiva a quella stabilita dal Bando.
- 8. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - Due fotografie a colori dell'unità di navigazione (ben visibile), per la quale si chiede l'ormeggio, con visibile il numero di immatricolazione o il contrassegno identificativo provinciale;
  - o Copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;
  - Copia del certificato di assegnazione del contrassegno identificativo per unità di navigazione non immatricolate;
  - Per unità non immatricolate il titolo di proprietà dovrà essere dimostrato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nella forme previste dalla legge;
  - Dichiarazione sostitutiva di certificato di residenza.
- 9. La graduatoria degli ammessi e dei non ammessi è affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

## ART. 7 Modalità di assegnazione.

- 1. L'assegnazione dei posti d'ormeggio avviene a seguito di sorteggio pubblico effettuato fra le domande regolarmente presentate nel periodo indicato dal bando.
- 2. Il sorteggio determina, per ciascuna tipologia di posto d'ormeggio oggetto del bando di assegnazione, una graduatoria tra gli aventi titolo, nel rispetto del seguente ordine di priorità redatto in relazione all'uso delle unità di navigazione ed al proprietario della stessa:

#### Per l'Isola Superiore

- a) unità adibite alla pesca professionale i cui proprietari siano muniti di apposita licenza (categoria A) e residenti nell'Isola Superiore;
- b) unità da diporto i cui proprietari siano residenti nell'Isola Superiore;
- c) unità da diporto i cui proprietari siano titolari o contitolari di un'attività commerciale/produttiva sull'Isola Superiore;
- d) unità adibite alla pesca professionale i cui proprietari siano muniti di apposita licenza (categoria A) e residenti in Stresa;

- e) unità da diporto i cui proprietari siano residenti in Stresa;
- f) unità da diporto i cui proprietari siano titolari o contitolari di un'attività commerciale/produttiva in Stresa;
- g) unità da diporto i cui proprietari non siano residenti in Stresa;

#### Per l'Isola Bella

- a) unità da diporto i cui proprietari siano residenti nell'Isola Bella;
- b) unità da diporto i cui proprietari siano titolari o contitolari di un'attività commerciale/produttiva sull'Isola Bella;
- c) unità da diporto i cui proprietari siano residenti in Stresa;
- d) unità da diporto i cui proprietari siano titolari o contitolari di un'attività commerciale/produttiva in Stresa;
- e) unità da diporto i cui proprietari non siano residenti in Stresa;

#### ART. 8 Graduatoria, pubblicità e ricorsi

- 1. Il Responsabile del Servizio, a seguito di sorteggio aperto redige una graduatoria provvisoria degli aventi titolo che viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi e comunicata ai soggetti partecipanti.
- 2. Le eventuali contestazioni in ordine all'esclusione da tale graduatoria o all'applicazione degli ordini di priorità devono essere inoltrate per scritto al Responsabile del Servizio, entro i cinque giorni feriali successivi alla scadenza della pubblicazione di cui al comma 1, pena nullità.
- 3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle contestazioni, di cui al comma 2, il Responsabile del Servizio, esaminati nel merito gli eventuali ricorsi inoltrati ed assunte le determinazioni del caso, approva la graduatoria definitiva. Avverso gli atti di assegnazione sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti delle vigenti normative.
- 4. Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali, prima di approvare la graduatoria verifica:
  - o il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi,
  - o la regolarità dei pagamenti pregressi dei canoni demaniali,
  - eventuali occupazioni abusive del demanio lacuale effettuate anche al di fuori del porto.
- 5. I posti d'ormeggio disponibili vengono assegnati, tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art. 7, sulla base dell'ulteriore criterio di priorità riferito alla lunghezza dell'imbarcazione, assegnando i posti alle imbarcazioni in modo da garantire a tutti la possibilità di accesso e uscita dal porto in modo agevole; a pari dimensione di imbarcazioni verrà posizionata maggiormente vicina alla bocca del porto l'imbarcazione prima estratta tra quelle prese in considerazione.
- 6. I posti d'ormeggio che per decadenza o rinuncia dell'assegnatario dovessero rendersi disponibili nel quinquennio considerato, sono

assegnati nel rispetto dell'ordine di posizione ricoperto in graduatoria dai soggetti aventi titolo e con il medesimo criterio di cui ai punti precedenti.

#### ART. 9 Adempimenti degli assegnatari

- 1. Contestualmente alla approvazione della graduatoria definitiva, il Responsabile del Servizio provvede a comunicare, esclusivamente agli assegnatari, l'assegnazione del posto d'ormeggio.
- 2. Nella lettera di cui al comma 1 gli assegnatari sono invitati ad trasmettere formalmente al Responsabile del Servizio, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa:
  - o l'accettazione dell'assegnazione del posto d'ormeggio;
  - attestazione del versamento del "Canone di Concessione" (art. 4, commi 4, 5 e 11);
  - attestazione del versamento del "Deposito cauzionale" (art. 4, comma 8 e 13);
  - Copia della polizza di assicurazione intestata al richiedente il posto d'ormeggio ed in corso di validità (art. 4, comma 9).
- 3. L'accettazione dell'assegnazione del posto d'ormeggio da parte del soggetto assegnatario, deve essere comunicata all'Ufficio competente comunale, nei termini e con le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 2.
- 4. Il termine di 10 giorni riportato nella lettera di cui al comma 2, è perentorio. Il non rispetto dello stesso comporta la perdita del diritto al posto.
- 5. Copia del versamento del "Canone di Concessione e del "Deposito cauzionale", deve essere depositata al protocollo del Comune di Stresa, entro e non oltre la data prevista dalla lettera di cui al comma 2.
- 6. In caso di inosservanza, l'assegnatario decade dal diritto e la concessione viene rilasciata ad altro richiedente scorrendo l'ordine della graduatoria.
- 7. Prima di occupare il posto assegnato, l'assegnatario è tenuto a ritirare il relativo provvedimento mediante contrassegno identificativo riportante il numero del posto d'ormeggio assegnato e i dati identificativi dell'imbarcazione.

## ART. 10 Obblighi e divieti

- 1. L'assegnazione del posto d'ormeggio è personale ed incedibile a terzi, neppure a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17.
- 2. I titolari delle unità di navigazione, sono tenuti a sistemare le unità entro lo spazio concesso ed assegnato, senza invadere gli spazi contigui. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra concessionari.

- 3. Il concessionario non può ormeggiare una unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda.
- 4. La cessione della disponibilità (fatto salvo quanto previsto all'articolo 17) dell'unità di navigazione oggetto della concessione determina implicita rinuncia al posto assegnato, e non comporta per l'eventuale acquirente dell'imbarcazione il diritto d'occupazione del posto d'ormeggio né il trasferimento dell'assegnazione del posto barca.
- 5. In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non viene corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.
- 6. La sostituzione dell'unità di navigazione nella concessione con altra unità di navigazione deve essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio comunale, ciò anche al fine di verificare la compatibilità delle dimensioni della nuova unità e l'adeguamento del canone di riferimento.
- 7. La sostituzione dell'unità di navigazione nella concessione avvenuta senza l'autorizzazione comunale, di cui al comma 6, comporta la decadenza dalla concessione del posto d'ormeggio.
- 8. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.
- 9. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Amministrazione Comunale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggino in porto. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità dell'Amministrazione Comunale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
- 10. E' fatto obbligo agli assegnatari del posto d'ormeggio di esporre sull'unità di navigazione, in modo ben visibile, il contrassegno, fornito dall'Amministrazione Comunale di Stresa, relativo al posto d'ormeggio assegnato.

#### 11. Il concessionario è tenuto:

- a) a curare la manutenzione ordinaria del proprio sistema di ormeggio (cime, anelli, grilli, molloni, catene);
- b) a rimborsare l'Amministrazione Comunale delle eventuali somme sostenute per gli interventi d'urgenza effettuati su detti sistemi di ormeggio;
- c) ad eseguire le operazioni di ormeggio e disormeggio secondo le normali regole nautiche;
- d) ad usare un numero di parabordi laterali adeguato alla lunghezza dell'imbarcazione, comunque non inferiore a due parabordi per lato.

#### 12. E' vietato:

a) effettuare scarico di liquidi o gettare materiali che possano comunque inquinare o sporcare, la banchina, gli scivoli o lo specchio acqueo del porto;

- b) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, ad esclusione dell'occupazione concessa ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4;
- c) effettuare riparazioni o lavori che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri Utenti;
- d) lasciare l'unità di navigazione nel porto non adeguatamente ormeggiata o in stato di fatiscenza;
- e) impedire l'accesso o l'uscita dal posto d'ormeggio di una unità di navigazione.
- 13. All'interno del porto è vietato esercire l'attività connessa all'esercizio del servizio pubblico di navigazione non di linea e di noleggio con conducente e non; è inoltre vietato effettuare qualsiasi attività commerciale, di vendita o di somministrazione, anche temporanea.
- 14. Il deposito concesso per il materiale direttamente legato all'attività di pesca deve essere mantenuto ordinato all'interno di ceste di plastica e/o su bancale, in sicurezza e pulito.

#### ART. 11 Responsabilità

- 1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri, viene assunta dall'Amministrazione Comunale nei riguardi degli assegnatari.
- 2. L'Autorità Comunale non è parimenti responsabile per eventuali danni e impedimenti alle unità di navigazione ed alle persone, dovuti a cause di forza maggiore ed a fenomeni naturali.

## ART. 12 Interesse pubblico

- 1. L'Autorità Comunale si riserva la facoltà di far sgomberare le unità di navigazione ormeggiate all'interno del porto, per motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico, per manutenzione della struttura portuale o per altre cause di forza maggiore.
- 2. E' facoltà del Comune di Stresa, per motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico, per manutenzione della struttura portuale o per altre cause di forza maggiore, procedere d'Ufficio allo sgombero delle unità di navigazione dal porto, qualora i concessionari non ottemperino alle disposizioni impartite dall'autorità comunale. I singoli proprietari dell'unità di navigazione rimosse, sono tenuti a risarcire al Comune di Stresa le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di proprietà.

Nei casi in cui si procederà come sopra non compete al concessionario alcun rimborso del canone versato.

#### ART. 13 Revoca

1. La revoca della concessione è assunta dall'Autorità Comunale, con apposito atto amministrativo, nei seguenti casi:

- a) cessione a terzi del posto barca assegnato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17;
- b) gravi comportamenti all'interno del porto che provocano danni alle infrastrutture portuali ed alle unità ormeggiate;
- c) false dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell'ottenimento della concessione;
- d) mancato versamento degli oneri concessori nel termine stabilito;
- e) mancata presentazione del versamento degli oneri concessori nel termine stabilito:
- f) reiterati inadempimenti alle norme del presente regolamento;
- 2. In caso di decadenza il concessionario deve liberare il posto d'ormeggio e l'eventuale area di deposito a terra. L'Ufficio competente del Comune di Stresa invita il soggetto interessato, previa intimazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., ad adempiere entro i tre giorni consecutivi al ricevimento della raccomandata. Trascorso tale periodo l'Ufficio competente comunale procede coattivamente alla rimozione dell'unità.
- 3. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice della Navigazione, alle relative norme attuative, nonché alle normative regionali di riferimento settoriali.
- 4. Per tutti i casi di rimozione delle unità di navigazione si richiama espressamente l'art. 16 della L.R. n. 2 del 17 gennaio 2008.

# ART. 14 Ormeggio abusivo, occupazione abusiva

1. L'ormeggio all'interno dei porti turistici comunali, effettuato senza la prevista concessione, comporta la rimozione immediata, a cura del Comune di Stresa, dell'unità di navigazione abusiva. Il proprietario dell'unità abusivamente ormeggiata, è tenuto a risarcire il Comune medesimo delle spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di proprietà ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 2 del 17 gennaio 2008. La medesima procedura di sgombero con spese a carico dell'occupante si applica per l'occupazione delle rampe di alaggio e delle aree a terra con qualsiasi tipo di materiale.

#### ART. 15 Vigilanza

1. Ai fini del rispetto del presente Regolamento e delle norme vigenti, la vigilanza dei porti comunali è effettuata dalla Polizia Locale nonché dagli altri organismi di vigilanza; con apposito decreto sindacale può essere individuato anche altro ufficio del comune che dovrà segnalare alla polizia locale le eventuali violazioni riscontrate al presente Regolamento ed a tutte le norme presenti in materia.

#### ART. 16 Sanzioni


- 1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono di competenza della Polizia Locale e delle altre forze di polizia e sono disciplinati dal capo I della Legge 4 novembre 1981, n. 689 (modifica del sistema penale).
- 2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, competono al Comune di Stresa, ai sensi del comma 3, dell'articolo 25 della L.R. n.2/2008.
- 3. La violazione delle disposizioni previste al precedente art. 10 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 1.000,00 salvo che il fatto non costituisca reato.
- 4. La gradualità della sanzione prevista dal precedente comma è così determinata:
  - o per la prima violazione di qualsiasi disposizione del Regolamento o da altre leggi: € 100,00;
  - per la seconda violazione di qualsiasi disposizione del Regolamento o da altre leggi: € 300,00;
  - o per la terza violazione di qualsiasi disposizione del Regolamento:
     € 1.000,00;
  - per le successive violazioni di qualsiasi disposizione del Regolamento: € 1.000,00;

## ART. 17 Trasferimento della concessione


- 1. Il trasferimento della concessione è consentito, a condizione che non venga variata l'originaria destinazione d'uso oggetto della concessione e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:
  - a) trasferimento tra attività commerciali;
  - b) cessione o vendita d'azienda;
  - c) conferimento tra associazioni riconosciute.
- 2. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione agli eredi; questi ultimi devono dare comunicazione all'autorità concedente entro sei mesi dalla data di decesso del titolare della concessione, pena la revoca della concessione stessa.
- 3. Nel caso di cessione e trasferimento di competenze tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.

#### ART. 18 Norme generali

- 1. I contenuti del presente regolamento sostituiscono ogni altra disposizione comunale in precedenza assunta ed in contrasto con la presente normativa.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



Mappa fuori scala - Stampato il 15/11/2013 con MapXP 2.57



Mappa fuori scala - Stampato il 15/11/2013 con MapXP 2.57